

N. 00706/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01871/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Eni Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Marpillero e Andrea Guerrini, con domicilio eletto presso Marco Solveni in Venezia, Castello, 5204;

contro

Comune di Valeggio Sul Mincio, Soprintendenza Per i Beni Archeologici del Veneto, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona Rovigo e Vicenza, parti non costituite in giudizio.

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentata e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Duecielle Energia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Castaldi, Patrizia Marino, con domicilio eletto presso Francesco Borsetto la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

per l'annullamento,

del permesso di costruire 11/7/2012 n. 13065 rilasciato dal Comune di Valeggio sul Mincio a favore della Società "Duecielle Energia S.r.l.";

di ogni ulteriore atto e provvedimento dell'Amministrazione comunale ad oggi non conosciuto dalla ricorrente con riferimento alla istruttoria svolta per l'autorizzazione edilizia del progetto relativo alla nuova area di servizio localizzata lungo la strada provinciale N. 24/ Via san Giovanni Bosco, previa disapplicazione occorrendo e/o annullamento anche in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, dei provvedimenti emessi dagli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e relativi all'istruttoria di competenza ministeriale sul progetto stesso;

in via subordinata, della nota del 22 Ottobre 2012 prot n. 19187 del Soprintendente per i Beni Architettonici relativa al "progetto di realizzazione del nuovo impianto di distribuzione carburanti con prodotto GPL", con "restituzione pratica" alla ditta ENI Spa a mezzo del suo professionista Arch. Elisabetta Tartaglione di Verona.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Duecielle Energia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente asserisce di aver appreso a seguito di un'istanza di accesso, la cui estrazione dei documenti si è svolta in data 12 Settembre 2012, dell'esistenza del permesso di costruire del 11 Luglio 2012 (prot. nr. 13065) con il quale il Comune di Valeggio sul Mincio aveva approvato il progetto presentato dalla Società Duecielle Energia srl e diretto a realizzare un impianto di distribuzione di carburante.

Seguiva, sempre da parte del Comune di Valeggio sul Mincio, la comunicazione del parere non contrario espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici nucleo operativo di Verona,

Parte ricorrente procedeva, pertanto e con la proposizione del ricorso principale, ad impugnare il permesso di costruire n. 13065 dell'11 Luglio 2012 rilasciato a favore della Società "Duecielle Energia srl".

Nel ricorso così proposto si sosteneva la contraddittorietà del permesso di costruire impugnato con il rigetto in precedenza disposto nei confronti di un'analogia istanza, del 15/06/2009, presentata da Eni Spa, argomentazioni queste ultime poi ampliate con la presentazione dei primi e secondi motivi aggiunti.

Nel corso del giudizio si costituiva l'Avvocatura dello Stato in difesa del Ministero dei Beni culturali, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

Si costituiva, altresì, la società controinteressata che presentava tre eccezioni preliminari, concludendo in subordine per il rigetto nel merito e chiedendo, in ultimo, la condanna della ricorrente per proponimento di una lite temeraria ai sensi di quanto previsto dall'art. 96 del Codice del processo civile.

Per quanto concerne le eccezioni preliminari proposte si sosteneva, in primo luogo, la nullità del ricorso per mancanza della sottoscrizione del legale abilitato e, ciò, considerando l'assenza di una sottoscrizione da parte dei legali ai quali era stata conferita la procura speciale.

Si sosteneva, altresì, la violazione dell'art. 44 del Codice del Processo Amministrativo in quanto dal ricorso si evincerebbe che la notifica sarebbe stata posta in essere dal procuratore domiciliatario, difensore quest'ultimo non abilitato al compimento dell'attività di cui si tratta.

Si rilevava, ancora, la tardività dell'impugnazione proposta con il ricorso principale in quanto sussisterebbe la violazione dei termini di cui all'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo.

Sempre la società Duecielle Energia S.rl. eccepiva la mancanza di interesse di Eni Spa in quanto quest'ultima non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità dall'annullamento degli atti ora avversati e, ciò, considerando la mancata impugnazione, posta in essere sempre dalla ricorrente, dei precedenti dinieghi di permesso di costruire relativi agli impianti di cui avrebbe potuto risultare titolare.

Dette eccezioni preliminari venivano reiterate a seguito della presentazione dei successivi motivi aggiunti nell'ambito dei quali si aggiungeva l'eccezione diretta a rilevare come le ultime censure proposte non fossero state notificate al Ministero per i beni e le Attività culturali e, ciò, malgrado detta Amministrazione fosse stata adita in giudizio.

Nel corso della Camera di Consiglio del 13 Marzo 2013 la società Eni Spa rinunciava all'istanza cautelare proposta con i primi motivi aggiunti. Sempre dalla ricorrente veniva presentata un'istanza istruttoria che veniva accolta con Decreto di questo Tribunale mediante il quale si è ordinato al Ministero dei Beni e Attività Culturali di depositare la declaratoria ex art 4 della legge n. 1089/1939 di cui al provvedimento della Soprintendenza ai Beni paesaggistici ed architettonici della Provincia di Verona, relativa al bene culturale denominato "Serraglio Scaligero", sito in Comune di Valeggio sul Mincio, così come citata nella nota del 10.12.2009, prot. n. 26880.

In data 27/09/2013 l'ordinanza istruttoria veniva adempiuta.

All'udienza del 07 Maggio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 2 lett. B del Codice del Processo Amministrativo.

1.1 Come ha correttamente evidenziato la società controinteressata sia il ricorso principale, che i successivi motivi aggiunti, comprendono la sola sottoscrizione del legale domiciliatario e, quindi, di un legale nei cui confronti non risulta conferito alcun mandato o procura speciale.

1.2 E', infatti, agevole verificare che l'unico sottoscrittore risulta essere espressamente ed unicamente qualificato in mandato quale legale domiciliatario.

Sempre dall'esame del ricorso si evince come, al contrario, i legali deputati a rappresentare la società ricorrente fossero gli Avv. Marco Marpillero e Andrea Guerrini, difensori questi ultimi nei cui confronti era stata conferita la procura alle liti a margine del ricorso di cui si tratta.

1.3 La lettura del mandato in calce al ricorso consente, pertanto, di evincere due differenti ambiti di attività in relazione al quale il mandato è stato conferito.

In primo luogo vi è stato il conferimento del mandato a rappresentanza.... *“a difendere la società in ogni stato e grado del giudizio, a transigere e conciliare la lite”*, mandato quest'ultimo conferito nei confronti dei soggetti sopracitati.

La procura in questione si conclude conferendo all'Avv. Marco Solveni la nomina di procuratore domiciliatario.

Ne consegue come possa individuarsi la volontà del soggetto mandante di differenziare i poteri dei legali nominati, attribuendo soltanto ai primi il potere di rappresentare in giudizio la società.

1.4 La lettura dell'art. 44 Codice del Processo Amministrativo non lascia adito a dubbi nel momento in cui, al comma 1, lett.a), include tra le cause di nullità del ricorso quella consistente nella mancanza della sottoscrizione, da intendersi riferita all'unica sottoscrizione del difensore abilitato ovvero alla persona munita dello ius postulandi e, quindi, di un titolo idoneo nel rispetto del mandato conferito dalla società ricorrente.

1.5 Va, altresì, evidenziato che per un costante orientamento giurisprudenziale, mutuato dal processo civile, la sottoscrizione della citazione in primo grado, o del ricorso da parte di procuratore non abilitato, comporta la nullità assoluta ed insanabile dell'atto stesso, atteso che tale indicazione non comporti conferimento a quest'ultimo, come è avvenuto nel caso di specie, della rappresentanza processuale, non autorizzano il procuratore non legittimato a svolgere quell'attività professionale nell'interesse del mandante in relazione alla quale non era stato delegato (per tutti Cass. civ. Sez. I, 23-03-1988, n. 2538 e Tar Piemonte 4384 del 03/12/2010).

1.6 Si è altresì stabilito (Cass. civ. Sez. I, 07-05-1997, n. 3981) che l'indicazione del domiciliatario non comporta il conferimento nemmeno implicito della rappresentanza processuale e che, l'eventuale attività processuale compiuta, deve considerarsi svolta senza il necessario potere di rappresentanza, anche sotto il profilo dell'imputazione sostanziale della provenienza dell'atto (in questo senso si veda anche Cass. civ. Sez. I, 30-07-1996, n. 6900).

2. Pur considerando dirimente l'accoglimento dell'eccezione sopra citata va rilevato come il ricorso così proposto sarebbe risultato comunque infondato.

2.1 Nel corso del giudizio si è dimostrato come non sussista l'asserita contraddittorietà del parere espresso dalla Soprintendenza con riferimento al progetto della Duecielle Srl e, ciò, considerando come il progetto di quest'ultima incida su un area differente rispetto a quella dei progetti proposti da Eni Spa, area nell'ambito della quale non vi è il vincolo derivante dall'esistenza di un manufatto Scalingero.

2.2 Si consideri, inoltre, che la prima istanza di permesso di costruire presentata da Eni Spa avrebbe consentito la realizzazione degli impianti esattamente sopra il Serraglio Scalingero, mentre il secondo progetto avrebbe permesso la realizzazione delle opere di cui si tratta al di sotto del limite di sicurezza dal manufatto tutelato, limite quest'ultimo individuato dalla stessa Soprintendenza.

2.3 In conseguenza del rinvenimento del manufatto Scalingero, che si estende con il proprio fossato fino alla distanza lineare di 8.50 metri dal ciglio della strada, la Soprintendenza aveva, infatti, suggerito al Comune di non consentire nessuna costruzione al di sotto dei 10 metri dal ciglio della strada.

E' allora evidente che i progetti delle parti ora in giudizio incidono su aree differenti.

2.4 Ciò premesso risulta evidente che nel caso di Eni Spa la Soprintendenza, e in considerazione dell'esistenza del vincolo insistente sul Serraglio Scalingero, non poteva che rigettare le istanze di permesso presentate.

Analoghe considerazioni possono essere estese alle argomentazioni contenute nei successivi motivi aggiunti, nell'ambito dei quali si palesa l'esistenza di un difetto di istruttoria e con riferimento alle indagini archeologiche commissionate dalla controinteressata.

2.5 Sul punto va rilevato che la Soprintendenza non ha il potere di verificare l'idoneità delle caratteristiche del progetto, potere quest'ultimo attribuito al Comune nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso di costruire.

3. Pur in considerazione dei rilievi di infondatezza sopra citati il ricorso principale, unitamente ai successivi motivi aggiunti, va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 1° lett. B) accogliendo sul punto l'eccezione sopra ricordata.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerando a tal fine sia il tenore del ricorso (che propone motivi che avrebbero dovuto essere contenuti nell'impugnazione dei dinieghi cui è stata oggetto Eni Spa) sia, ancora, sulla base di quanto argomentato nelle ulteriori eccezioni preliminari proposte che, a prescindere dal carattere assorbente di quanto sopra rilevato, apparivano comunque e anch'esse fondate (specie per quanto concerne la mancanza di interesse del ricorrente ad un annullamento del permesso impugnato).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile così come precisato in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) per ciascuna parte costituita per complessivi Euro 5.000,00 oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)